

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

IL LAVORO DEL CONIUGE / CONVIVENTE / UNITO IN AMBITO FAMILIARE

“rassegna giurisprudenziale e riflessioni in tema previdenziale”

Lucca 9 marzo 2018

Avv. Valeria Cataldi

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

I CARATTERI DELLA SUBORDINAZIONE

ART. 2094 C.C. “ E’ PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO CHI SI OBBLIGA MEDIANTE RETRIBUZIONE A COLLABORARE NELL’IMPRESA, PRESTANDO IL PROPRIO LAVORO INTELLETTUALE O MANUALE ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE DELL’IMPRENDITORE”.

E’ orientamento consolidato in giurisprudenza che qualsiasi attività di lavoro oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume, salva prova contraria, resa a titolo oneroso quindi l’assunto della sua riconducibilità ad un diverso rapporto, non di lavoro subordinato, con la relativa gratuità della stessa attività, esige una prova rigorosa da parte del datore di lavoro.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

LE PRESTAZIONI RESE IN AMBITO FAMILIARE

PER LE PRESTAZIONI RESE IN AMBITO FAMILIARE, LA PRESUNZIONE DI ONEROSITA' CEDE IL PASSO ALLA PRESUNZIONE DI GRATUITA'.

Per consolidato e tradizionale orientamento giurisprudenziale, le prestazioni lavorative rese tra familiari, intendendosi le prestazioni svolte in favore del coniuge (o del convivente more uxorio) e dei parenti ed affini conviventi, aventi ad oggetto qualsiasi attività che faccia capo al coniuge o familiare in favore del quale la prestazione viene resa, si presumono gratuite e non ricollegabili ad alcun rapporto di lavoro, **trovando esse causa nei vincoli di affetto e solidarietà che caratterizzano il contesto familiare.**

In merito al vincolo coniugale il legame generato dalla convivenza “more uxorio” fondato sulla comunanza spirituale ed economica tra i soggetti, è equiparato al legame matrimoniale, così che può sussistere il lavoro gratuito anche tra due partner che di fatto convivono.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

LAVORO SUBORDINATO – LAVORO GRATUITO

Animus contraendi
Onerosità della prestazione;

Attitudine alla solidarietà e
all'assistenza reciproca fra i coniugi
(per motivo di affetto e benevolenza);

Manca l'animus contraendi;

Lo scopo è quello di migliorare le
condizioni di esistenza, materiali e
spirituali, del nucleo familiare

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

L'IMPRESA FAMILIARE EX ART. 230 BIS C.C.

“salvo che non sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale delle famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato”.

La ratio della disciplina dell'impresa familiare è quella di preconstituire un beneficio economico minimo a quanti, si impegnano nella famiglia e nell'attività economica del coniuge o del familiare imprenditore per incrementare il benessere comune attraverso la partecipazione agli utili e all'incremento del valore dell'impresa.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

L'impresa familiare ex art. 230 bis è una fattispecie residuale:

- si ritiene instaurata in modo espresso o tacito quando non esiste alcun altro modello con il quale i familiari hanno inteso definire e regolamentare il loro rapporto di lavoro (subordinazione) ;
- si ritiene instaurata se manca qualsiasi altra forma di qualificazione del lavoro prestato e se esiste una volontà espressa o tacita di assicurare una remunerazione all'attività lavorativa del familiare.

Cassazione nr.4700/2005 “la sussistenza dell’impresa familiare, per il suo carattere residuale, non può ritenersi presunta, ma deve essere dimostrata rigorosamente o attraverso la produzione dell’atto negoziale intervenuto tra i familiari partecipanti o, quantomeno, in via presuntiva attraverso fatti univoci e concordanti non smentiti da una contraria prova testimoniale”.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. 27.02.2018 NR. 4535

L'osservanza di un orario di lavoro, nella specie coincidente con quello di apertura del negozio al pubblico, la presenza costante, la corresponsione di un compenso a cadenze fisse costituiscono indici sintomatici che la costante giurisprudenza riconduce alla sussistenza di un rapporto di tipo subordinato che non possono essere qualificati quali mera partecipazione all'attività del familiare in virtù dei motivi di assistenza personale legati ad un'ipotetica impresa familiare.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA FAMILIARE

Ai fini del riconoscimento dell'istituto dell'impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni:

- attività continuativa da parte del partecipante nel senso di una attività di lavoro non saltuaria, ma regolare e costante anche se non svolta a tempo pieno;
- accrescimento della produttività dell'impresa procurato dal lavoro del partecipante.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

“L’esercizio dell’impresa familiare è **incompatibile** con la disciplina societaria attesa non solo l’assenza nell’art. 230 bis c.c. di ogni previsione in tale senso, ma soprattutto, l’irriducibilità ad una qualsiasi tipologia societaria della specifica regolamentazione, patrimoniale, ivi prevista in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, che sono determinati in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, ponendosi altresì il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio in conflitto con le regole imperative del sistema societario”.

Cass. civile Sez. Unite 6.11.2014 n.23676

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

NORMATIVA FISCALE

Secondo la normativa fiscale, per parlarsi di impresa familiare occorre la compresenza dei suddetti requisiti:

- La costituzione dell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. deve risultare da atto pubblico o da scrittura autenticata;
- la prestazione di lavoro del familiare deve essere continuativa e prevalente;
- all'imprenditore spetta almeno il 51% degli utili conseguiti.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

CASSAZIONE NR. 1880/1980

“Nel caso di prestazioni lavorative rese tra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Tal presunzione può essere vinta dalla dimostrazione, incombente alla parte che sostiene l’esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e dell’onerosità delle rispettive prestazioni, ma deve trattarsi di **prova precisa e rigorosa** e non evincibile dalla sola circostanza che le attività in questione anziché svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all’esercizio di un’impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata con criteri prevalentemente familiari, di per sé soli non compatibili con l’entità economica dell’impresa e con le sue empiriche variabili strutturali ed organizzative”.”

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

CASSAZIONE NR.6867/1987

La presunzione di gratuità fino a prova contraria, delle prestazioni di opera personale rese nell'ambito familiare da persone conviventi sussiste anche quando tali prestazioni si traducano in attiva collaborazione non solo ai fini del soddisfacimento delle quotidiane esigenze del nucleo familiare, ma anche ai fini della gestione dell'azienda, dalla quale la famiglia stessa tragga i mezzi di sostentamento, restando escluso, anche in tale situazione, che il godimento del vitto, dell'alloggio e di ulteriori utilità, come l'erogazione di somme, possano giustificare – in difetto della prova dei requisiti dell'obbligatorietà e della sinallagmaticità con la prestazione lavorativa – l'affermazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

TRIBUNALE DI TERNI SENT. 18.10.2001

“Il vincolo solidale e paritario nascente dal matrimonio in forza dell’art. 143 c.c. è **incompatibile** con il vincolo funzionale e gerarchico tipico del lavoro subordinato, e fonda la presunzione di gratuità del lavoro prestato da un coniuge in favore dell’altro, “alias” della famiglia. Tale presunzione può essere vinta solo dalla prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’attività lavorativa sia stata resa e accettata per la sussistenza di un rapporto di subordinazione, con potere gerarchico del datore di lavoro sul dipendente”.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

TRIBUNALE DI FIRENZE 2.3.2017 N.219

«...E' affermazione costante della giurisprudenza di legittimità che quando si sostiene l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi, la prova del vincolo di subordinazione deve essere rigorosa dovendo vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra persone conviventi legati da vincoli di parentela o affinità. Detto severo onere probatorio ricorre anche quando si tratta di prestazione lavorativa resa da un coniuge a favore di una società di persone ove l'altro coniuge è socio accomandatario...

...In ambito familiare il legame della solidarietà permea tutte le relazioni tra familiari, cosicché anche le prestazioni lavorative non traggono, normalmente, la loro causa nella corrispettività tra lavoro e retribuzione e detto nesso deve essere dimostrato...

...la ricorrente non ha fornito la prova della subordinazione, in primo luogo del parametro normativo costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con inserimento nell'organizzazione aziendale, né degli indici sussidiari costituiti dalla continuità della prestazione, dalla osservazione obbligatoria di un orario di lavoro, dalla onerosità della prestazione...»

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

TRIBUNALE DI VERONA SENT.1740, 21.12.2017

“...l’istruzione della causa e, segnatamente, il racconto dei testimoni non ha confermato l’impostazione fattuale contenuta in ricorso. Nessuno degli indici tipici della subordinazione (rispetto di orari predeterminati, esecuzione di ordini e direttive provenienti dal superiore gerarchico, assenza di rischio di impresa, carattere determinato e fisso della retribuzione) ha superato il vaglio probatorio”.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

Circolare Inps nr.179/1989

I rapporti lavorativi fra coniugi, parenti entro il terzo grado od affini entro il secondo grado, possono configurare, agli effetti che interessano l'Istituto, le seguenti situazioni:

- rapporto di lavoro subordinato, soggetto all'assicurazione generale obbligatoria;
- rapporto di collaborazione nell'ambito dell'impresa familiare, soggetto all'assicurazione obbligatoria nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- rapporto di collaborazione familiare privo di tutela previdenziale per mancanza delle condizioni di assicurabilità nelle predette assicurazioni obbligatorie.

” per stabilire, nella singola fattispecie, se il rapporto tra datore di lavoro e familiare realizzi lo schema legislativo delineato dal citato art. 2094 c.c., soccorre la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, relativa proprio ai rapporti di lavoro tra strettissimi parenti ed affini sia conviventi che non conviventi”.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

La presunzione di gratuità opera prevalentemente:

- in caso di attività lavorativa prestata nell'ambito di un'impresa individuale, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari;
- in caso di attività lavorativa prestata in favore del coniuge professionista;
- in caso di attività lavorativa prestata in favore di un socio di una società di persone che abbia il controllo della società (socio di maggioranza o amministratore unico).

La presunzione di gratuità non opera nell'ipotesi in cui il familiare che beneficia della prestazione lavorativa sia socio di una società di capitali, trattandosi di un rapporto che intercorre con la società, soggetto diverso da coniuge o dal familiare convivente, salva l'eccezione della società di capitali a socio unico.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

Le discriminanti secondo l'Inps

- CONVIVENZA;
- UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO ECONOMICO, RICHIESTA FERIE, MALATTIA;
- IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI;
- REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI FRA I CONIUGI;
- CONTO CORRENTE BANCARIO SEPARATO

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

Cassazione nr. 7845/2003

La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese per affetto e benevolenza, può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità; **in tale contesto, l'avvenuto pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria non può assumere, senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria univoca e determinante.**

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

Nota nr. 10478 del 21.04.2013

Ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali Inps del familiare, secondo il Ministero del Lavoro “la circostanza che il lavoro reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la **natura occasionale** della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre l’occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto”.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

Prestazioni “presuntivamente” di natura occasionale

Opera la presunzione (relativa) di occasionalità della prestazione quando la stessa è resa da:

- pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, considerate collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l'iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione;
- familiare impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro, in considerazione della residualità del tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti – con carattere di prevalenza e continuità – presso l'azienda del familiare;

Prestazioni rese nell'ambito quantitativo di 90 giorni nell'arco dell'anno solare ovvero 720 ore/anno.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

LE COLLABORAZIONI FAMILIARI AI FINI INAIL

Ai fini Inail resta sempre dovuto il premio contro gli infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari occupati anche in via occasionale. Tuttavia, secondo il Ministero, per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l'obbligo assicurativo Inail solo nel caso in cui le prestazioni non siano ricorrenti, ovvero se la prestazione sia resa una/due volte nell'arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell'anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

La presunzione di gratuità nelle convivenze more uxorio

L'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente more uxorio trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato: non potendosi escludere che talvolta le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita prova rigorosa (Cass. 11089/2012)

In ogni caso è esclusa l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive soltanto in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto) che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l'esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso (Cass. 23624/2010)

LAVORO E FAMIGLIA

«Vecchi e nuovi intrecci tra cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle relazioni familiari»

9 marzo 2018

CASSAZIONE N.1266 DEL 25.01.2016

“Le unioni di fatto, quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un’obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Ne consegue che, in un tale contesto, l’attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente “more uxorio” assume una siffatta connotazione quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternatività quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, benché non possa escludersi che, talvolta essa trovi giustificazione proprio in quest’ultimo, del quale deve fornirsi prova rigorosa, e la cui configurazione costituisce valutazione, riservata al giudice di merito, insindacabile ove adeguatamente motivata”.

Nella specie la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato la natura di obbligazione naturale al contributo lavorativo della donna all’azienda del convivente, in quanto fonte di arricchimento esclusivo dello stesso in luogo di quello dell’intera famiglia cui detto apporto lavorativo era preordinato.